

STATUTO

della "....." S.R.L.

TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1) (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione "....." S.R.L.

Articolo 2) (DURATA) –

1. La durata della Società è stabilita sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 20xx (duemilaxx) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, una o più volte.

Articolo 3) (SEDE) –

1. La società ha la sua sede legale in *Trieste*, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio filiali, uffici, succursali e agenzie) in Italia o all'estero, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

3. Spetta ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie nonché di trasferire la sede in Comune diverso da quello indicato.

Articolo 4 - (DOMICILIO) –

1. Il domicilio legale dei soci e quindi l'indirizzo, il fax e l'indirizzo di posta elettronica degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, per i soci, e dalle evidenze al Registro Imprese per gli amministratori e per i sindaci.

2. I soci, gli amministratori e i sindaci sono tenuti a comunicare le variazioni dei dati di cui sopra alla società e questa è tenuta ad annotare le variazioni sul libro soci, se riferite ai soci, e al Registro Imprese, se riferite ai sindaci e agli amministratori.

TITOLO II OGGETTO, CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 5) (OGGETTO SOCIALE) –

1. La Società ha per oggetto l'attività di:

A. ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione, consulenza, assistenza tecnica, valorizzazione ed intermediazione per la vendita di prodotti, processi del settore xxxx, e con particolare riguardo allo sviluppo di xxxx.

B. In via esemplificativa e non esaustiva la società fornirà e commercializzerà in proprio e/o in conto terzi:

- xxx

- xxx

- servizi di attività formative e riqualificazione professionale, quali incontri di studio, seminari, convegni, corsi di formazione ed approfondimento su tematiche connesse/o conseguenti e affini a quelle sopra descritte, ritenute utili e opportune all'interesse della società.

c) Registrare, acquistare con licenza o altrimenti e detenere, utilizzare, vendere, trasferire o comunque permutare marchi, nomi commerciali, modelli registrati o meno, diritti di autore, brevetti ed altri cognizioni tecniche (know how) concessi secondo la legge italiana o quella di qualsiasi altro paese.

2. La Società potrà inoltre, in via strumentale al conseguimento del proprio oggetto e con esclusione delle attività riservate, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, commerciali e industriali necessarie od utili al conseguimento del fine sociale.

A tal fine, sempre non nei confronti del pubblico, la Società:

a) potrà assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari ai propri;

b) potrà concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 6) (CAPITALE SOCIALE) –

1. Il capitale sociale è determinato in Euro xx.000,00 (xx virgola zero zero) suddiviso in quote di partecipazione, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

1.1 Spettano in via esclusiva al socio "Università degli Studi di Trieste" i seguenti diritti ex art. 2468, terzo comma del C.C.:

a) diritto di ottenere il rimborso del capitale sociale e la ripartizione del patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione o dalla valutazione della liquidazione in caso di recesso, con priorità rispetto a tutte le quote ordinarie;

b) postergazione nella riduzione, totale o parziale, del capitale sociale per perdite, sicché la quota verrà ridotta o annullata solo dopo che siano state interamente annullate tutte le altre quote ordinarie;

c) in caso di aumento del capitale sociale, fermo restando il combinato disposto degli art. 2481 e 2481-bis, codice civile, la parte di aumento che verrà sottoscritta dall'Università di Trieste avrà le medesime caratteristiche sopra previste;

d) in caso di ricostituzione, in tutto o in parte, del capitale sociale attuata a seguito di decisione dei soci di riduzione, in tutto o in parte, dello stesso per perdite, il diritto di sottoscrizione spettante al socio Università di Trieste potrà venir ridotto o escluso in favore degli altri soci e ciò all'esclusivo scopo di ripristinare la proporzione fra entità delle quote degli altri soci e quella dell'Università di Trieste;

e) la possibilità di nominare un componente dell'Organo Amministrativo; in conseguenza di detta nomina non potrà concorrere con gli altri soci nella nomina degli altri componenti l'organo amministrativo;

f) di nominare un componente effettivo del Collegio Sindacale qualora costituito;

g) in conseguenza di detta nomina non potrà concorrere con gli altri soci nella nomina degli altri componenti del Collegio Sindacale.

2. Il capitale sociale può essere costituito sia inizialmente che in sede di aumento da conferimenti sia in denaro, sia di beni in natura, sia di qualunque altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

3. La Società, su richiesta dell'Organo Amministrativo, potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti con diritto a restituzione saranno improduttivi di interessi, salvo che diversamente risulti dall'atto che farà constatare il versamento e stanti le attuali disposizioni vigenti, salvo future modifiche, potranno essere effettuati alla Società esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

4. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del C.C. ed ogni altra disposizione di legge tempo per tempo vigente.

5. Per il socio Università, ai sensi della Legge n. 122/2010, art. 6, comma 19, è fatto divieto, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore della società, qualora questa abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

6. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche allo statuto.

7. Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del C.C. gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

8. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2325 e 2462 del c.c., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.
E' esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

Articolo 7) (TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - PRELAZIONE-GRADIMENTO) –

1. Le partecipazioni sono trasferibili in conformità a quanto appresso stabilito.
2. Il socio che intende alienare a qualsiasi titolo in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà prima offrirla, a mezzo lettera raccomandata a.r., indicando il nome dell'acquirente e tutte le condizioni di vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alla partecipazione già posseduta.
3. Il socio interessato all'acquisto deve entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata a.r. indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci l'eventuale parte di quota residua di detta partecipazione se disponibile.
4. Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.
5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta, o anche in maggior misura, qualora uno dei soci abbia a non esercitare il diritto di prelazione accordatagli.
E' ammesso l'esercizio della prelazione anche limitatamente ad una parte della partecipazione offerta.

6. Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopraindicati, il socio che intende cedere la propria partecipazione è libero di cederla in conformità a quanto indicato nell'offerta di prelazione.

Il nuovo socio potrà essere un ente pubblico e privato o, ove sia persona fisica, dovrà possedere in ogni caso competenze tecnico-professionali attinenti all'attività prevista dallo statuto sociale o operare in campi attinenti a quello della società.

7. La cessione dovrà avvenire in ogni caso entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, dovendosi in caso contrario ripetere la procedura di offerta in prelazione ai soci.

8. In difetto dell'offerta ai fini dell'esercizio di prelazione, ovvero di trasferimento difforme da quanto indicato nell'offerta di prelazione, il trasferimento a terzi della partecipazione non potrà essere iscritto sul libro soci e non sarà opponibile nè alla Società nè ai soci.

9. Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso in cui venisse consentita la cessione di diritti di sottoscrizione di aumenti di capitale.

10. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiarerà di non essere d'accordo sul richiesto prezzo della partecipazione, questo sarà stabilito da un arbitratore unico a norma dell'art.1473 del Codice Civile, nominato di comune accordo o in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la Società ha la propria sede. L'arbitratore dovrà fissare il prezzo in modo che esso rifletta il valore di mercato della partecipazione al tempo della cessione e, a tal fine, dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione di mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

11. La determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore dovrà seguire entro 60 giorni dalla sua nomina.

12. Gli oneri per l'arbitraggio saranno a carico degli offerenti se il prezzo stabilito dall'Arbitratore risulterà inferiore a quello proposto nella offerta, in caso diverso saranno a carico degli acquirenti, in proporzione alla partecipazione acquistata.

13. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per i soci.

In ogni caso, una volta determinato il prezzo, entro il termine di quindici giorni dalla suddetta determinazione, sia il socio alienante sia il socio o i soci acquirenti potranno dichiarare, a mezzo lettera raccomandata a.r., la propria volontà di non addivenire al trasferimento definitivo delle quote.

Il costo dell'arbitrato sarà sostenuto dai soci partecipanti alla procedura di determinazione del prezzo in parti uguali.

14. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diversa convenzione.

15. Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

16. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. Il trasferimento mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 c.c.

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, tramite un rappresentante comune degli eredi, salvo diversa decisione dei soci;

- l'erede dovrà avere le competenze previste al precedente comma 6;

- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 9.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo articolo 14 comma 1, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Articolo 8) (RECESSO) –

1. Il socio può recedere dalla Società per l'intera sua partecipazione nei casi previsti dall'art. 2473 del Cod.Civ. ed in ogni altro caso previsto dalla Legge.

Ai sensi dell'art. 2469, secondo comma del C.C., la partecipazione sociale non è trasferibile per un termine non superiore a due anni dalla costituzione della Società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 9) (LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI) –

1. Nelle ipotesi di recesso le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 8.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

2. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 10) (DECISIONI DEI SOCI) –

- 1.** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
- 2.** In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie elencate negli artt. 2479 e 2487 C.C..
- 3.** Sono altresì riservate alla competenza dei soci che decideranno con delibera assembleare assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale:
 - a) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
 - b) la concessione di garanzie reali e personali;
- 4.** Le decisioni dei soci possono essere adottate oltre che con il metodo assembleare anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo di amministrazione.
- 5.** Tuttavia nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie di cui all'art.2479 n.ri 4 e 5 e all'art. 2487 C.C., nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
- 6.** Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto dagli amministratori apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
 - l'argomento oggetto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.Copia di tale documento dovrà essere trasmessa dagli amministratori a tutti i soci i quali entro gli otto giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
- 7.** Le trasmissioni previste dal presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
- 8.** La decisione è presa con le maggioranze previste dall'art. 14 per le deliberazioni assembleari.
- 9.** Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
 - l'argomento oggetto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - l'indicazione dei soci consenzienti;
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
- 10.** La decisione è presa con le maggioranze previste dall'art. 14 per le deliberazioni assembleari.
- 11.** Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo dovranno essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci, riportando il testo di delibera proposta e l'esito della votazione (favorevoli, contrari, astenuti), nonché le eventuali motivazioni esposte dai soci in merito alla delibera; la firma del Presidente attesterà la conformità del verbale alle manifestazioni di volontà validamente espresse dai soci.

Articolo 11) (ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE) –

- 1.** La convocazione delle assemblee è fatta anche fuori della sede sociale purché in Italia o in altro paese dell'Unione Europea dall'Organo di Amministrazione, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante da libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal li-

bro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. Lo stesso avviso potrà indicare il giorno dell'eventuale seconda convocazione, purché diverso da quello della prima.

3. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12) (ASSEMBLEA TOTALITARIA) –

1. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 13) (DIRITTO DI VOTO) –

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

2. Il socio moroso ed i soci titolari di partecipazione per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto non possono partecipare alle decisioni dei soci.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax e che dovrà essere conservata dalla Società, da un'altra persona, socia o non socia.

4. Gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

5. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

6. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le sue successive convocazioni, sulla base di quanto espresso nella delega medesima.

7. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

8. La rappresentanza non può essere conferita nè ad amministratori nè ai sindaci (o al revisore), se nominati, nè ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 14) (DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI) –

1. L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più del 60% del capitale sociale, salvo che nei casi previsti dall'art. 2479 n.ri 4 (modificazioni dello statuto) e 5 (decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) in cui delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale

2. Per introdurre, modificare o sopprimere diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C. è necessario il consenso di tutti i soci.
3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
4. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), per il calcolo dei quorum necessari si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione del socio in conflitto di interesse o che non può esercitare il diritto di voto.

Articolo 15) (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA) –

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da altra persona designata, dall'assemblea stessa.
2. L'Assemblea a maggioranza nomina un Segretario, anche non socio, quando il verbale non viene redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente.
3. Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare e a votare nell'assemblea, constata che questa sia stata regolarmente convocata e che sia regolarmente costituita, dirige e regola la discussione ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 16) (VERBALE DELL'ASSEMBLEA) –

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
3. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da un notaio.
4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione dei relativi obblighi di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 cod.civ.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 17) –

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 10 del presente statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di x ad un massimo di x membri, eletti dall'Assemblea dei Soci che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero.
2. Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C.
3. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 C.C., salva autorizzazione dell'assemblea.

Articolo 18) (NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI)

1. Gli Amministratori, nominati dall'Assemblea, restano in carica per tre esercizi e sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.
2. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.
3. E' ammessa la rieleggibilità.

4. Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo gli altri devono provvedere a sostituirli con deliberazione approvata, se nominato, dal collegio sindacale purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Se per altro cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo i soci devono provvedere alla sostituzione dei membri cessati potendo gli amministratori rimasti in carica compiere solo atti di ordinaria amministrazione. I soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 19) (PRESIDENTE-SEGRETARIO) –

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, se questi non sono nominati dai soci in occasione della nomina, nonché, ove ritenuto opportuno, un Segretario, anche estraneo al Consiglio.

Articolo 20) (DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI) –

1. Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 21.1, possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto ovvero sulla base di consultazione scritta.

2. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati ai sensi degli articoli richiamati dal quarto comma dell'art.2381 C.C..

3. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

4. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

5. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

6. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

8. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 21) (DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI)

1. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma del C.C. ovvero in caso di richiesta del Presidente o di un amministratore e in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax o a mezzo posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; l'avviso di convocazione deve essere spedito, con le medesime modalità, anche ai sindaci, se nominati;

- viene convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o in altro paese dell'Unione Europea.

3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione. Se questi ultimi non partecipano personalmente all'adunanza, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di

essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dall'amministratore più anziano di età presente.

5. E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per videoconferenza o anche per audioconferenza purché sussistano tutte le garanzie di cui all'art. 11 punto 3 del presente statuto.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. A parità di voti prevale quello di chi presiede la seduta salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

8. Al Consiglio possono partecipare anche oggetti esterni, dietro formale invito scritto del Presidente del Consiglio stesso o del Vice Presidente.

Articolo 22 (COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI) –

1. L'Organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del C.C. ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. L'Amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

3. L'organo amministrativo può nominare procuratori, direttori e institori, per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.

Articolo 23 (RAPPRESENTANZA) –

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e pure per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti spetta:

a. all'amministratore unico;

b. nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione: al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente - ove nominato, nonché agli amministratori delegati, nei limiti dei poteri gestori loro attribuiti;

c. nel caso di nomina di più Amministratori: ai componenti dell'organo amministrativo in via congiunta o disgiunta conformemente all'attribuzione agli stessi dei poteri di amministrazione.

2. La rappresentanza sociale spetta anche ai procuratori, direttori e institori di cui al precedente art. 23 punto 3 nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24 (COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI) –

1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, che verrà determinato dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

2. Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere dell'Organo di Controllo se nominato.

I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche.

3. All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di cessazione di carica, da costituirsi mediante accantonamenti periodici ovvero mediante sistemi assicurativi o previdenziali, con modalità stabilite dai soci.

Articolo 25 (ORGANO DI CONTROLLO) –

1. Quale Organo di controllo, i soci possono eventualmente nominare, alternativamente:
 - il Collegio Sindacale che dovrà essere nominato e opererà ai sensi del successivo art. 27, ovvero
 - un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 28.
2. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 commi secondo e terzo del C.C..

Articolo 26 (COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE) –

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi delle disposizioni in tema di Società per azioni.
2. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri stabiliti dalle disposizioni in tema di Società per azioni ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 27 (REVISORE CONTABILE) - 1. In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio ai sensi dell'art. 2477 del C.C.) il controllo contabile della Società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Sono richiamate al riguardo tutte le disposizioni in tema di Società per azioni in quanto applicabili.

TITOLO V ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Articolo 28 (ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI) –

1. Gli esercizi sociali vanno dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio d'esercizio con l'osservanza delle norme di legge.
3. Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2364 C.C.
4. Dagli utili netti risultanti dal bilancio dovrà essere prelevato il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
5. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 29) –

1. Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 C.C., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:
 - il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - i poteri dei liquidatori ed il loro compenso.In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 C.C., nel mentre la rappresentanza della Società in liquidazione è disciplinata dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'Amministratore Unico se l'organo di liquidazione è monocratico o per il Consiglio di Amministrazione se l'organo di liquidazione è pluripersonale.
3. La competenza ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al quarto comma dell'articolo 2484 del Codice Civile, spetta all'Organo Amministrativo o, in mancanza, alla persona designata dai soci.

TITOLO VII TITOLI DI DEBITO

Articolo 30 (TITOLI DI DEBITO) –

1. La Società può procedere all'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 C.C. e la relativa competenza è attribuita ai soci che assumeranno la decisione con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale.

TITOLO VIII CLAUSOLA COMPROMISSORIA E VARIE

Articolo 31 - (FORO COMPETENTE) –

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Articolo 32) - (ESCLUSIONE) –

L'esclusione per giusta causa sarà deliberata dall'organo amministrativo, previa apposita delibera dell'assemblea dei soci, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- e) che svolga attività in concorrenza alla Società, anche indirettamente;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo dell'oggetto sociale;

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può proporre opposizione al tribunale o in alternativa può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 36.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

La quota del socio così escluso sarà trasferita in base a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2473 e 2473 bis c.c..

Articolo 33 - (SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO) –

1. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art.2497-bis, comma secondo, C.C..

Articolo 34 (DISPOSIZIONI GENERALI) –

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Gli interventi per consultare i libri sociali ed i documenti dovranno comunque essere preannunciati con almeno sette giorni di preavviso presso la sede della Società e gli oneri di eventuali terzi professionisti incaricati alle verifiche saranno a carico dei soci richiedenti le medesime. La Società potrà conferire mandato a propri consulenti affinché assistano alle verifiche richieste.

2. Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di Società unipersonale.

3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata e ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni.